# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 113/63/CEE DELLA COMMISSIONE
**del 14 ottobre 1963**
**concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo**

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 25 e 31,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 21 giugno 1963,

Considerando che la Commissione è incaricata di esaminare se le richieste, presentate dagli Stati membri per ottenere il contributo del Fondo sociale europeo, sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 9 precitato ;

Considerando la necessità di precisare le modalità per l'esecuzione da parte della Commissione del disposto dell'articolo 25 del regolamento predetto e, in particolare, di fissare a tal fine un metodo che garantisca agli Stati membri l'adozione di criteri identici nelle procedure d'esame e di verifica di tutte le richieste di contributo e che assicuri alla Commissione la possibilità di basare, in ogni caso, la verifica su documenti redatti dall'autorità competente in primo grado ed idonei a fornire un giudizio in merito al rispetto delle condizioni fissate dal regolamento n. 9 precitato ;

Considerando l'opportunità di adottare, per ragioni di ordine pratico, il metodo del sondaggio per la verifica dei dati materiali e contabili forniti dagli Stati membri sui casi individuali e di definire il sistema di calcolo degli importi del contributo da concedere da parte del Fondo a seguito di detta verifica ;

Considerando la necessità di effettuare i predetti sondaggi, conformemente agli usi statistici generalmente seguiti, applicando percentuali variabili, inversamente proporzionali al numero totale dei lavoratori considerati in ogni richiesta di contributo e la necessità, quindi, di stabilire una tabella dei tassi di sondaggio applicabili ;

Considerando, tuttavia, la necessità di prevedere eccezionalmente l'applicazione di tassi di sondaggio diversi da quelli fissati nella tabella di cui sopra, al fine di tener conto di talune condizioni materiali e tecniche di verifica, nonchè della natura di particolari problemi posti da qualche richiesta di contributo, a condizione che tali deroghe siano espressamente motivate al Comitato del Fondo sociale europeo chiamato a dare il suo parere sulle richieste di contributo a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 9,

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 56 del 31 agosto 1960, pag. 1189/60.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 10 giugno 1963, pag. 1605/63.

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

a) il termine «regolamento» indica il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo, modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio ;

b) il termine «richiesta» indica ogni richiesta di contributo presentata alla Commissione da uno o più Stati membri, a norma dell'articolo 17 del regolamento.

2. Per ragioni tecniche inerenti all'esame ed alla verifica delle richieste, queste possono essere :

a) raggruppate in una sola unità di esame qualora si riferiscano ad attività di natura analoga, basate sulle stesse regolamentazioni nazionali e svolte dallo stesso Stato o dallo stesso ente di diritto pubblico, riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento ;

b) suddivise in più unità di esame, ognuna delle quali contenga solo fascicoli relativi ad attività di natura analoga, basate sulle stesse regolamentazioni nazionali e svolte dallo stesso Stato o dallo stesso ente di diritto pubblico, riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento ;

3. Le modalità di esame e di verifica, stabilite dal presente regolamento, si applicano ad ogni richiesta. Tuttavia, nel caso in cui una unità di esame sia costituita in conformità al paragrafo 2, le stesse modalità si applicano a detta unità, ad eccezione dell'esame sulla ricevibilità previsto dall'articolo 2, punto 1.

*Articolo 2*

La conformità della richiesta alle disposizioni del regolamento è esaminata nell'ordine e secondo le seguenti modalità :

1. esame della ricevibilità della richiesta, avente per oggetto :

a) il termine di presentazione della richiesta alla Commissione, fissato negli articoli 19 o 23 del regolamento ;

b) le indicazioni che la richiesta deve contenere a norma degli articoli 20, 21 o 23 del regolamento ;

2. esame della conformità agli articoli 5, 8 o 12 del regolamento delle spese dichiarate e del sistema di calcolo adottato, nonchè controllo dei calcoli ;

3. verifica della conformità degli elementi materiali e contabili della richiesta alle disposizioni del regolamento. Detta verifica, da effettuarsi col metodo del sondaggio, ha per oggetto i documenti redatti a cura dell'autorità competente in primo grado e riguardanti i lavoratori scelti nominativamente dalla Commissione.

*Articolo 3*

1. La Commissione effettua il sondaggio previsto dall'articolo 2, punto 3, in modo da ottenere dei risultati rappresentativi per l'insieme della richiesta. A tale scopo essa applica tassi di sondaggio regressivi desunti dalla tabella seguente :

| Numero dei lavoratori presi in considerazione nella richiesta | Tassi di sondaggio | |
|---|---|---|
| meno di 100 lavoratori | da 100 a 35% | del numero totale dei lavoratori presi in considerazione nella richiesta |
| da 100 a 500 lavoratori | da 35 a 15% | |
| da 500 a 1.000 lavoratori | da 15 a 10% | |
| da 1.000 a 5.000 lavoratori | da 10 a 5% | |
| da 5.000 a 10.000 lavoratori | da 5 a 3% | |
| più di 10.000 lavoratori | da 3 a 2% | |

2. Eccezionalmente, possono essere applicati tassi di sondaggio differenti per la verifica di talune richieste, quando le condizioni materiali e tecniche di verifica imposte al Fondo, quali i metodi di tenuta dei fascicoli da parte degli enti competenti, oppure la particolare natura dei problemi posti dalle richieste, lo rendano necessario. Il Comitato del Fondo sociale europeo è espressamente informato dei motivi

di qualunque deroga all'applicazione dei tassi previsti dal paragrafo 1.

*Articolo 4*

La Commissione procede al calcolo dell'importo definitivo del contributo da concedere allo Stato membro interessato, sulla base dei risultati dell'esame e della verifica per sondaggio di cui all'articolo 2, secondo le modalità seguenti :

1. l'importo del contributo richiesto è ridotto dell'importo delle spese corrispondenti alla parte della richiesta che è risultata non ricevibile in seguito all'esame previsto dall'articolo 2, punto 1 ;

2. l'importo del contributo richiesto o, se del caso, rettificato conformemente al punto 1 del presente articolo, è ridotto o aumentato

a) delle somme incluse o non incluse nella richiesta a causa di errori di calcolo constatati durante la procedura prevista dall'articolo 2, punti 2 e 3 ;

b) dell'importo delle spese, corrispondente agli altri errori constatati durante la procedura prevista dall'articolo 2, punto 2 ;

3. l'importo del contributo richiesto o, se del caso, rettificato conformemente ai punti 1 e 2 del presente articolo, è ridotto in misura percentuale pari a quella dei casi sottoposti alla verifica prevista dallo articolo 2, punto 3, e che non sono risultati conformi alle condizioni previste dal regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Bruxelles, 14 ottobre 1963.

*Per la Commissione*
*Il Presidente*
**Walter HALLSTEIN**